



CITTÀ di CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

“ AREA DI VIGILANZA E SOCCORSO COLLETTIVO”

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 43 del 06 maggio 2022

**OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 37 DEL 29/4/2022.
REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO – MARINELLA DI
SELINUNTE. PRIMAVERA 2022.**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

Che l’art. 3 comma I, n. 54, del Codice della Strada definisce la Zona a Traffico Limitato come “l’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categoria di utenti e di veicoli”

Che l’art. 7 comma IX del Codice della Strada stabilisce che i Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Rilevato che con la cessazione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla pandemia da “Covid 19” e l’arrivo della primavera, il territorio di Marinella di Selinunte sarà caratterizzato da un afflusso notevole di persone residenti in Castelvetro e nella Valle del Belice, nonché da un incremento della presenza turistica;

che per le superiori motivazioni, con ordinanza n. 37 del 29 aprile 2022 si è istituita una zona a traffico limitato nella frazione di **Marinella di Selinunte**, nelle giornate festive e prefestive, a decorrere dal 30 aprile e per tutta la durata del mese di Maggio del corrente anno, per rendere più ordinata e funzionale la circolazione veicolare e pedonale nella citata frazione balneare;

Rilevato, tuttavia che i lavori di rifacimento e ripristino della piazzetta lignea non sono stati ancora completati e che la tradizionale passeggiata pomeridiana del sabato pomeriggio viene fortemente limitata a causa dell’impossibilità di fruire pienamente della piazzetta lignea;

Visto l’art. 7 del vigente Codice della Strada;

Visto l’art. 107 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

A parziale modifica dell'ordinanza dirigenziale n. 37 del 29 aprile 2022

- 1. Istituire la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte, dalle ore 18.00 alle ore 02.30, in tutte le giornate di sabato del mese di Maggio 2022, nelle Vie e Piazze di seguito indicate:
Piazzale Efebo, Via Marco Polo e Via Pigafetta fino al civico 96.**
- 2. Istituire la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, per le giornate festive domenicali del mese di Maggio 2022 nelle Vie e Piazze di seguito indicate:
Via Caboto (a partire dall'intersezione con il Piazzale delle Metope), Via Scalo di Piazzale Efebo, Via Marco Polo e Via Pigafetta fino al civico 96.**
- 3. Istituire la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte, dalle ore 20.30 alle ore 02.30, per le giornate festive domenicali del mese di Maggio 2022 nelle Vie e Piazze di seguito indicate:
Piazzale Efebo, Via Marco Polo e Via Pigafetta fino al civico 96.**
- 4. Autorizzare** l'accesso e la circolazione in deroga, dei veicoli di seguito specificamente indicati
 - a) veicoli muniti di contrassegno ed a servizio di persone invalide;
 - b) veicoli delle Forze dell'Ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
 - c) Ambulanze;
 - d) veicoli di proprietà del Comune di Castelvetro e degli Enti Pubblici che li utilizzeranno per i servizi di pronto intervento;
 - e) veicoli utilizzati dai medici reperibili ed in visita domiciliare muniti di apposita documentazione;
 - f) i marinai/pescatori residenti nella frazione di Marinella di Selinunte nella fascia oraria in cui è stata istituita la Zona a Traffico Limitato sono autorizzati a raggiungere i natanti ormeggiati nel porticciolo percorrendo, con la massima cautela, in controsenso di marcia la Via del Cantone.
 - g) i veicoli utilizzati dai turisti per raggiungere le strutture alberghiere ubicate nelle Vie interessate dalla ZTL solo per consentire il carico e lo scarico dei bagagli.

La presente ordinanza sarà resa operativa con l'apposizione di idonea segnaletica, atta a rendere note le predette prescrizioni agli utenti della strada, a cura della Polizia Municipale, a mezzo del personale assegnato a detto servizio.

DISPONE

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Castelvetro nei modi e termini di legge e sul sito internet dell'Ente.

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Castelvetro.

Sono revocate, temporaneamente, tutte le precedenti ordinanze adottate in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che avverso la presente Ordinanza:

- In applicazione della L. 1034/1971 e s.m.i., è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;
- In applicazione del D.P.R. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana;
- In applicazione dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92 è ammesso ricorso, con la procedura dell'art. 74 del DPR n. 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Dal Comando di Polizia Municipale, li 06.05.2022

Il Comandante
F.to Rosaria Raccuglia